



COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Provincia di Avellino

Piazza Umberto I – Codice Fiscale 01608070643 – Tel. 082723094-6 fax 082723570

www.comune.santangelodeilombardi.av.it

Prot. 9635 del 27.11.2020

Ordinanza N. 61/2020

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con cui sono state individuate nuove regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, classificate zona rossa, tra le quali la Regione Campania, alla quale si applicano, le misure di prevenzione indicate negli artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020;

Considerato che le misure straordinarie adottate hanno il preciso scopo di limitare la mobilità, riducendola all'essenziale, al fine di ridurre i casi di contagio;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19 ed in particolare la ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 con la quale il Presidente ha dettato, tra l'altro, disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza disponendo al punto 1.1 che *“con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi... disponendo, inoltre al punto 1.2. che “con decorrenza dal 16 novembre e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. È dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza prevista a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro*



epidemiologico rilevato sul territorio;

Preso atto che il Presidente della Regione Campania con Ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020 ha disposto: “...1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. È demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse.

È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza;

Considerato che, la situazione dal punto di vista epidemiologico all’interno del territorio Comunale continua ad essere preoccupante con un numero di casi accertati di positività al Covid-19 di 50 persone, di cui 22 attualmente guarite, ed impone a tutto oggi una capillare ricostruzione della catena dei contatti tale da non poter consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza in assoluta sicurezza;

Richiamata l’ordinanza n. 59 del 20.11.2020:

Ravvisato che al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

Ritenuto quindi opportuno, adottare misure di prevenzione maggiormente stringenti e scongiurare qualsiasi occasione di contatto per contrastare il diffondersi del Covid-19, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e potenziali situazioni di contatto – assembramento - spostamento, al fine di contenere l’aumento dei contagi;

Tenuto conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell’incremento dei casi registrati su territorio locale;

Visto l’art.50 d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, (omissis) “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*”;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 recante “*Interventi d’urgenza*”, dispone “(omissis)*In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

Visti:

- la Legge 833/1978;
- l’art. 50 commi 4 e 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA



Per le motivazioni esposte in narrativa, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID- 19 in atto, per il periodo intercorrente dal 30 novembre 2020 e fino al **5 dicembre 2020**, **la sospensione delle lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, compresa la Sezione Primavera, presenti sul territorio comunale.**

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi.

Copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, al Provveditorato agli Studi di Avellino (tramite il dirigente della scuola interessata), al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi, al Commissariato di P.S. di Sant'Angelo dei Lombardi.

Avverso il presente provvedimento, inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 104/2010.

Dalla residenza Municipale, 27.11.2020



IL SINDACO
F.to Marco Marandino